



## DELIBERA N. 346 del 3 luglio 2024

### Oggetto:

Revisione del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici – Delibera n. 270 del 20 giugno 2023.

## Il Consiglio

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

**VISTO** il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. 222, comma 1 e comma 3, lettere a), b) e g);

**VISTO** il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023;

**VISTA** la decisione del Consiglio nell'adunanza del 17 giugno 2024, punto n. 6 del relativo ordine del giorno,

## DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.

L'art. 7 del Regolamento è modificato come segue:

### "Art. 7 – Definizione delle segnalazioni

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;
- d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;
- e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;
- f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.

2. Il dirigente, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, co. 4, in quanto allo stato degli atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico coinvolto dall'appalto. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità, nonché

degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c), d) ed e) del codice. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità.

3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti, previa presa d'atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.”.

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 luglio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente